

AGEVOLAZIONI

Il riporto delle eccedenze nella mini Ires

di **Sandro Cerato**

In alcuni contributi pubblicati nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di analizzare le principali regole di funzionamento della c.d. "**mini Ires**", introdotta, a partire dal periodo d'imposta **2019**, dall'[articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019), la cui concreta applicazione richiede la determinazione di alcuni parametri particolarmente complessi nel conteggio (investimenti e costo del personale).

In termini pratici, la norma consente di ottenere una **riduzione dell'aliquota Ires di 9 punti** (ovvero di quella Irpef) relativamente al minor importo che risulta dal seguente raffronto:

- **utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili,**
- **e sommatoria tra investimenti e costo del personale.**

Ulteriormente, per la corretta quantificazione di tali ultimi due parametri, le disposizioni normative richiedono **complessi calcoli** non sempre del tutto agevoli (a tal proposito, si rimanda agli **articoli** pubblicati nei giorni precedenti: "[Mini Ires: il parametro degli investimenti](#)", "[Mini Ires: il parametro del costo del personale](#)").

In merito al **quantum agevolabile**, sono previste particolari regole che limitano l'applicazione dell'aliquota ridotta ad un importo massimo pari al corrispondente **reddito d'impresa** del periodo d'imposta.

L'[articolo 1, comma 30, L. 145/2018](#) prevede quindi una serie di disposizioni che regolano il **riporto delle cd. "eccedenze" relative ai singoli parametri che concorrono al conteggio dell'agevolazione**.

Più in particolare, la **lett. a)** del [comma 30](#) stabilisce che se l'importo agevolabile (minore tra utile accantonato a riserve disponibili e sommatoria tra investimenti e costo del personale) eccede il **reddito complessivo netto**, l'**eccedenza è riportata in aumento nel periodo d'imposta successivo al parametro cui si riferisce**.

Ad esempio, se il parametro su cui calcolare l'importo agevolabile è costituito dagli **utili accantonati** (in quanto inferiori alla sommatoria tra investimenti e costo del personale), l'eccedenza in questione è portata in aumento agli utili accantonati nel periodo d'imposta successivo.

Viceversa, se il parametro della sommatoria tra **investimenti e costo del personale** è inferiore a

quello degli utili accantonati, l'eccedenza di tale sommatoria rispetto al reddito dell'esercizio è riportato in aumento dello stesso parametro nel periodo d'imposta successivo.

Oltre al meccanismo di riporto descritto, le successive **lett. b) e c)** del [comma 30](#) prevedono la possibilità di **riporto delle eccedenze maturate dal confronto tra i due parametri per il calcolo dell'agevolazione**.

Più in dettaglio:

- se gli **utili accantonati a riserve disponibili eccedono la sommatoria tra investimenti e costo del personale**, ai fini dell'agevolazione l'aliquota ridotta è applicata sul tale ultimo parametro, e l'eccedenza degli utili accantonati è portata in aumento di quelli maturati nell'esercizio successivo. Ad esempio, se l'importo degli utili accantonati è pari a 100 e la sommatoria tra investimenti e costo del personale è pari a 80, la mini Ires è applicata sull'importo di 80 e l'eccedenza di 20 è **portata in aumento degli utili accantonati nell'esercizio successivo** ai fini del conteggio dell'agevolazione in tale successivo periodo d'imposta;
- viceversa, se la **sommatoria tra investimenti e costo del personale è superiore agli utili accantonati**, la riduzione dell'Ires è applicata sull'importo corrispondente agli **utili accantonati** (minore dei due parametri) e l'eccedenza della sommatoria tra investimenti e costo del personale è portato in aumento del medesimo parametro nel periodo d'imposta successivo. Ad esempio, se l'importo degli utili accantonati è pari a 80 e la sommatoria tra investimenti e costo del personale è pari a 100, la mini Ires è applicata sull'importo di 80 e l'eccedenza di 20 è **portata in aumento della sommatoria tra investimenti e costo del personale nell'esercizio successivo** ai fini del conteggio dell'agevolazione in tale successivo periodo d'imposta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA LEGGE DI STABILITÀ 2019 E LE NOVITÀ DI PERIODO

Scopri le sedi in programmazione >